

# TI\_GERICHTE 30.2024.12 vom 3. Februar 2025

TI Tribunale d'appello, 2025-02-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_30.2024.12](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2024.12)

FR: TI\_GERICHTE 30.2024.12 du 3 février 2025

IT: TI\_GERICHTE 30.2024.12 del 3 febbraio 2025

## Regeste

Errore di calcolo della rendita da parte della Cassa che non ha tenuto conto del domicilio all'estero dell'assicurata per un determinato periodo. Conferma dell'obbligo di restituzione degli ultimi 5 anni della differenza precepita in troppo. No perenzione

## Erwägungen

### E. 2

Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio alla DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197; STF 9C\_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3)). Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato, segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi esprimere sulle relative risultanze. Il diritto di essere sentito, quale diritto di cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà che devono essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura possa difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la parte ha anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II 286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito comprende l'obbligo per l'autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall'altro, di permettere all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF 9C\_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3; STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2). 2.2. Nel caso di specie nella decisione su opposizione impugnata del 14 novembre 2024 la Cassa, dopo aver riassunto la fattispecie, aver citato le norme applicabili e la giurisprudenza rilevante, ha indicato i motivi per i quali il nuovo calcolo della rendita è corretto (punto 2), le ragioni per cui ha chiesto la restituzione dell'importo percepito in troppo negli ultimi 5 anni

dall'insorgente (punto 3) e le considerazioni per le quali la pretesa non è perentoria (punto 4). Inoltre ha precisato che il condono potrà essere deciso quando sarà cresciuta in giudicato la decisione di restituzione (punto 5). Nel caso di specie, la Cassa, seppur in maniera succinta, ha indicato i motivi alla base della reiezione dell'opposizione. Tant'è che la ricorrente è stata in grado di comprenderne le ragioni, avendole contestate con un ricorso motivato, con il quale ha esposto le argomentazioni alla base delle sue contestazioni. Ne segue che non vi è alcuna violazione del diritto di essere sentita della ricorrente. Del resto, come emerge dalla STF 8C\_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437; STF 9C\_401/2023 del 5 gennaio 2024, consid. 3.1.2). Si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione del diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se l'annullamento della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili con l'(equivalente) interesse della parte di essere sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; STF 8C\_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque ricordare che il principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPG), caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale da porre in secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF 8C\_4/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C\_210/2013 del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti). In concreto, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche STF 8C\_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPG). Il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso. nel merito 2.3. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l'insorgente deve restituire l'importo di fr. 14'201 percepito in troppo dal 1° agosto 2019 al 31 agosto 2024. 2.4. Il 1° gennaio 2024 è entrata in vigore una importante modifica della LAVS (AVS 21) del 17 dicembre 2021. In concreto la ricorrente, nata il \_\_\_\_\_ 1949, è stata posta al beneficio di una rendita di vecchiaia dal 1° settembre 2013. Con la decisione su opposizione impugnata la Cassa ha chiesto la restituzione delle prestazioni percepite in troppo dal 1° agosto 2019 al 31 agosto 2024. Rammentato che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, in caso di modifica delle basi legali, si applicano le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 140 V 154, consid. 7.1; DTF 130 V 156 consid. 5.1; DTF 127 V 467 consid. 1), nel caso di specie per l'inizio del diritto alla rendita di vecchiaia della ricorrente e per il suo calcolo fanno stato le norme in vigore fino al 31 dicembre 2023. Per cui ogni riferimento alle norme della LAVS applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023. 2.5. Secondo l'art. 21 cpv. 1 LAVS hanno diritto alla rendita di vecchiaia gli uomini che hanno compiuto 65 anni e le donne che hanno compiuto 64 anni. Per l'art. 21 cpv. 2 LAVS il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l'età stabilita nel capoverso 1. Esso si estingue con la morte del beneficiario. Possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi diritto

ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti (art. 29 cpv. 1 LAVS). A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI). Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS). I periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato e il sorgere del diritto alla rendita possono essere computati per colmare lacune di contribuzione. I redditi provenienti da un'attività lucrativa realizzati durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo della rendita (art. 52c OAVS). Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29ter cpv. 1 LAVS). Secondo l'art. 29ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali: - una persona ha pagato i contributi (lett. a); - il suo coniuge, secondo l'art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b); - possono essere computati accrediti per compiti educativi o d'assistenza (lett. c). Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio (RAM) dell'assicurato (art. 29 quater LAVS). Esso si compone: - dei redditi risultanti da un'attività lucrativa (lett. a); - degli accrediti per compiti educativi (lett. b); - degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c). La somma dei redditi dell'attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33 ter LAVS). Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS). Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un'attività lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS). I contributi delle persone che non hanno esercitato un'attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall'art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un'attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS). Secondo l'art. 29 quinquies cpv.

## **E. 2.9**

Secondo l'art. 25 LPGGA, applicabile in forza degli articoli 2 LPGGA e 1 LAVS, le prestazioni indebitamente rimosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA). Il capoverso 2, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021, prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo 3 anni (fino al 31 dicembre 2020: 1 anno) a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318). L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C\_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.1; STF 8C\_665/2020 dell'8 giugno 2021 consid. 3.2.; STF 8C\_294/2018 del 28 giugno 2018

consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DTF 126 V 42 consid. 2b; cfr. anche STF 9C\_429/2012 del 19 settembre 2012, 9C\_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03 del 12 marzo 2004). Ciò non è il caso – e la restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – allorquando l'assicurato ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9C\_684/2023 del 20 giugno 2024 = SVR 2025 IV n. 3; STF 9\_C/233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012 ). Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGa; cfr. DTF 143 V 105, consid. 2.3; STF 8C\_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469). Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C\_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C\_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C\_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4). Inoltre, l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGa; cfr. STF 8C\_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.2: STF 9C\_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 8C\_624/2018 dell'11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C\_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; DTF 138 V 324, consid. 3.3). Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale, ma con una decisione informale presa nell'ambito della procedura semplificata di cui all'art. 51 cpv. 1 LPGa (STF 8C\_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 3.2. = SVR 2021 UV n. 30; STF 8C\_434/2011 dell'8 dicembre 2011 consid. 3; STF 8C\_719/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (STF 8C\_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3; DTF 147 V 167, consid. 4.2; DTF 140 V 77, consid. 3.1; DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 147 V 167; DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta (“ zweifellos unrichtig ”; STF 8C\_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3). L'amministrazione non può procedere in ogni momento ad un nuovo apprezzamento della situazione dopo un esame più approfondito dei fatti (STF 8C\_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3). In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione

iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 9C\_308/2018 del 17 agosto 2018, consid. 2.2; sentenza 8C\_113/2012 del 21 dicembre 2012, consid. 5.1; sentenza 9C\_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti; DTF 138 V 324). 2.10. Nel caso di specie la Cassa dopo avere ricevuto dal marito della ricorrente la richiesta di calcolo previsionale della propria rendita di vecchiaia del 29 aprile 2024 si è accorta che l'assicurata ha avuto il domicilio all'estero dal mese di marzo 1974 al mese di agosto 1997 ed ha ricalcolato l'ammontare della rendita dell'insorgente. La ricorrente contesta l'agire della Cassa sostenendo che non esistono né i motivi per una revisione della decisione dell'11 luglio 2013, né per un suo riesame. A torto. Infatti i presupposti per procedere con una riconsiderazione della decisione ai sensi dell'art. 53 cpv. 2 LPGA (la decisione era manifestamente errata e la sua rettifica ha una notevole importanza), sono adempiuti. La Cassa nel calcolare la rendita aveva ritenuto, contrariamente a quanto indicato nella domanda di prestazioni (doc. 9 – 5/27), che la ricorrente era sempre stata domiciliata in Svizzera ed aveva ininterrottamente contribuito alla LAVS (cfr. foglio di calcolo, pag. 17 e seguenti). Così facendo ha preso in considerazione un periodo contributivo completo di 43 anni, applicando la scala di rendita massima 44, in luogo del periodo contributivo effettivo di 36 anni e 11 mesi per una scala di rendita 37 ed ha calcolato un reddito annuo medio sbagliato (fr. 67'392 in luogo di fr. 77'200). L'errore è manifesto e porta su elementi oggettivi. Se la ricorrente, come è il caso, era domiciliata all'estero e non aveva continuativamente lavorato in Svizzera, non poteva beneficiare di una scala completa poiché non ha contribuito ogni anno alla LAVS. Ella non aveva pertanto diritto ad una rendita calcolata su un periodo contributivo privo di lacune. La ricorrente non può essere seguita laddove ritiene che l'errore non sia manifesto poiché sono passati 11 anni dall'emissione della prima decisione e la rendita è da ultimo stata aumentata nel 2023 senza che la Cassa si sia accorta dello sbaglio. L'aggiornamento della rendita viene infatti effettuato ogni due anni all'inizio dell'anno civile, per tutte le rendite, in funzione delle decisioni del Consiglio federale che adegua le prestazioni ordinarie all'evoluzione dei prezzi e dei salari (art. 33 ter cpv. 1 LAVS). Tale aggiornamento non impone un esame della documentazione di tutti i beneficiari di una rendita, ma avviene in maniera automatica. Quanto alla circostanza che sono passati oltre 11 anni dall'emissione della prima decisione, va rammentato che l'amministrazione ha il diritto di riconsiderare una decisione manifestamente errata anche dopo dieci anni dalla sua emanazione (DTF 140 V 514, consid. 3). La dottrina conferma che “ Eine zeitliche Befristung der Wiedererwägungsmöglichkeit besteht nach der Rechtsprechung nicht ” (Kieser Ueli, in: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a edizione 2020, n. 80 ad art. 53). Accertato che la decisione dell'11 luglio 2013 è senza dubbio errata e che alla luce della notevole differenza tra le rendite versate e quelle dovute (fr. 14'201 negli ultimi 5 anni), la correzione ha un'importanza rilevante (sul tema cfr. Kieser, op. cit., n. 66 ad art. 53), essa doveva essere riesaminata. Non va del resto dimenticato che di norma prestazioni ottenute indebitamente vanno restituite indipendentemente dalla colpa dell'assicurato. Occorre infatti ristabilire l'ordine legale (cfr. sentenza 9C\_328/2015 del 23 settembre 2015, consid. 1, con rinvio alla DTF 122 V 134). Ne segue che a giusta ragione l'amministrazione ha proceduto con il riesame della decisione dell'11 luglio 2013 ed ha chiesto la restituzione dell'importo indebitamente percepito. 2.11. Va ora stabilito se la decisione è tempestiva. Per l'art. 25 cpv. 2 LPGA nel tenore fino al 31 dicembre 2020 il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma

al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante. Secondo l'art. 25 cpv. 2 LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 il diritto di esigere la restituzione si estingue tre anni dopo che l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante. Come rammentato dal TF con sentenza 8C\_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.1 (cfr. anche DTF 146 V 217; sentenza 9C\_925/2012 del 19 marzo 2013 e sentenza 9C\_663/2014 del 23 aprile 2015) il termine (annuo) di perenzione comincia normalmente a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 146 V 217; DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 110 V 304). Ciò si verifica quando l'amministrazione dispone di tutti gli elementi decisivi nel caso concreto dalla cui conoscenza risulti di principio e nel suo ammontare l'obbligo di restituzione di una determinata persona (DTF 146 V 217; DTF 111 V 14 consid. 3 pag. 17). Il termine annuo di perenzione comincia in ogni caso a decorrere non appena dagli atti emerge direttamente l'irregolarità della corresponsione delle prestazioni (8C\_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2; sentenza 8C\_799/2017 dell'11 marzo 2019, consid. 5.4; sentenza 9C\_454/2012 del 18 marzo 2013, consid. 4 non pubblicato in DTF 139 V 106; consid. 5.1 non pubblicato in DTF 133 V 579, ma in SVR 2008 KV n. 4 pag. 11 [K 70/06]; cfr. pure sentenza 9C\_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid. 4.1.1). Se per l'assegnazione (e il pagamento: cfr. sentenza 9C\_276/2012 del 14 dicembre 2012 consid. 5.1 = DTF 139 V 6) della prestazione o per l'esame del diritto alla restituzione è necessaria la collaborazione tra più unità amministrative incaricate dell'attuazione dell'assicurazione, la (sopra definita) conoscenza anche di una sola di esse è sufficiente a fare decorrere i termini (DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 112 V 180 consid. 4c pag. 182 seg.; RCC 1989 pag. 558). In caso di errore dell'amministrazione (ad esempio nel calcolo di una prestazione) il termine non decorre però dal momento in cui esso è stato commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo (per esempio in occasione di un controllo contabile oppure nel caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della pretesa) rendersi conto dello sbaglio commesso in base all'attenzione ragionevolmente esigibile (sentenza 8C\_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2; DTF 146 V 217; DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c pag. 383 e 385; RDAT II-2003 n. 72 pag. 306 [C 317/01] consid. 2.1). Diversamente, se si facesse risalire il momento della conoscenza del fatto determinante alla data del versamento indebito, ciò renderebbe spesso illusoria la possibilità per l'amministrazione di reclamare il rimborso di prestazioni versate a torto per colpa propria (sentenza 8C\_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2; DTF 124 V 380 consid. 1 in fine pag. 383; DTA 2006 pag. 158 [C 80/05]). Nel concretizzare questi principi, il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha tra l'altro stabilito che se più unità amministrative sono coinvolte nella procedura di emanazione della decisione originaria e che se una di esse commette uno sbaglio, quest'ultimo va qualificato come un unico errore ai sensi della giurisprudenza suesposta. Il secondo momento che determina la decorrenza del termine annuo di perenzione non si realizza già quando un'unità amministrativa riceve dall'altra una copia della decisione originaria ma soltanto quando in un momento successivo subentra un motivo per riesaminare il fascicolo (sentenza I 308/03 del 22 settembre 2003 consid. 3.2.2). Anche nella STF 9C\_208/2021 del 30 luglio 2021,

pubblicata in SVR 2022 AHV Nr. 3, al considerando 3.1 il TF ha ribadito che nel caso in cui l'amministrazione ha accordato a torto una rendita AVS, il termine relativo di perenzione di un anno necessita di una "seconda causa" per decorrere: occorre basarsi sul giorno nel quale l'organo di esecuzione avrebbe dovuto rendersi conto ulteriormente del suo errore facendo prova dell'attenzione che ci si poteva attendere da esso. In quel caso, la persona assicurata aveva diritto ad una rendita vedovile che sarebbe stata soppressa con il termine della formazione del figlio fissata per fine agosto 2003. Malgrado la cassa ne fosse al corrente, l'amministrazione ha continuato a versare la rendita vedovile fino a quando la persona assicurata ha inoltrato una domanda previsionale di rendita di vecchiaia nel 2019. La cassa ha chiesto la restituzione di fr. 107'414 pari alle prestazioni degli ultimi 5 anni. Il Tribunale federale ha accolto il ricorso della persona assicurata poiché la Cassa avrebbe dovuto accorgersi dell'errore nel luglio 2012 quando l'assicurato aveva chiesto un estratto del suo conto individuale e da cui emergeva che percepiva una rendita vedovile. In quell'occasione l'amministrazione avrebbe dovuto verificare se il diritto alla rendita era ancora dovuto. Non avendolo fatto, la richiesta di restituzione era perentoria. Questi concetti sono stati precisati nella DTF 148 V 217 (= SVR 2022 AHV Nr. 17), in cui l'Alta Corte ha ricordato che secondo la giurisprudenza attuale, se l'erogazione della prestazione indebitamente versata è fondata su un errore dell'amministrazione, la domanda di restituzione di prestazioni pagate a torto dall'amministrazione necessita in certi casi di una "seconda causa" per fare decorrere il termine di perenzione di un anno. In altre parole, il termine relativo di perenzione non inizia dal primo atto amministrativo errato dell'amministrazione, ma solo con la cosiddetta "seconda causa" (cfr. consid. 5.1.2). Ma può anche capitare che il termine relativo di perenzione di un anno cominci a decorrere immediatamente al momento in cui ci si può ragionevolmente attendere la sua conoscenza (cfr. consid. 5.1.1). Se invece l'illegalità della concessione della prestazione risulta direttamente dagli atti, ovvero non vi è (più) alcuna necessità di chiarire gli elementi costitutivi della domanda di restituzione, il termine di un anno inizia a decorrere già al momento in cui l'amministrazione avrebbe dovuto riconoscerli, facendo uso dell'attenzione che si poteva ragionevolmente esigere dalla stessa, senza che sia accordato del tempo per un esame più approfondito (cfr. consid. 5.2.2). Nel caso esaminato dal Tribunale federale la persona assicurata era al beneficio di una rendita di vedovanza dal 1° novembre 2009. Il 13 maggio 2019 un terzo, in sua rappresentanza, si è presentato allo sportello della Cassa di compensazione informando che dall'11 giugno 2015 la persona assicurata si era risposata. La Cassa di compensazione ha chiesto la restituzione delle prestazioni versate dal 1° luglio 2015. In seguito, accertato che l'agenzia comunale era stata informata del matrimonio il 23 dicembre 2016, la Cassa ha stabilito che la restituzione andava confermata solo per il periodo fino a fine dicembre 2016. Il Tribunale cantonale ha ridotto a fr. 9'815 l'importo soggetto a restituzione, sostenendo che l'assicurato avrebbe dovuto restituire solo le rendite dell'ultimo anno. Il Tribunale federale, adito dalla Cassa di compensazione, ha evidenziato che in seguito al matrimonio dell'11 giugno 2015 non vi erano più i requisiti per riconoscere il diritto alla rendita vedovile. In quella data alla Cassa non poteva tuttavia essere imputato alcun errore, poiché non ne era stata informata. L'amministrazione, per il tramite della agenzia AVS comunale, ne è invece venuta a conoscenza nel mese di dicembre 2016, momento in cui non vi era più alcun ulteriore aspetto da chiarire per decidere circa la cessazione del diritto alla prestazione. Per cui i fatti alla base della richiesta di restituzione erano già stati chiariti a fine dicembre 2016 e derivavano direttamente dagli atti, senza necessità di ulteriori accertamenti. È pertanto a partire da tale momento che è decorso il

termine relativo di un anno di perenzione. Una seconda causa (“zweiten Anlass”) non era pertanto necessario. Poiché il ricorrente non aveva contestato la sentenza cantonale, l’Alta Corte ha confermato che doveva restituire l’importo di fr. 9’815. Il termine relativo di un anno di cui all’art. 25 cpv. 2 LPGA non può quindi cominciare a decorrere che a partire dal momento in cui la Cassa di compensazione avrebbe dovuto conoscere i fatti fondanti l’obbligo di restituzione, facendo prova dell’attenzione che si potrebbe ragionevolmente esigere da essa. Ammettere che le prestazioni della Cassa di compensazione possano cominciare a prescriversi prima della scoperta dei fatti all’origine della riconsiderazione o della revisione significherebbe considerare che delle pretese non ancora insorte, siccome fondate su fatti che la Cassa non era in grado di conoscere, potrebbero prescriversi (STF 9C\_522/2021 del 29 giugno 2022 = SVR 2022 EL Nr. 14). 2.12. Nel caso di specie la Cassa con la decisione dell’11 luglio 2013 ha calcolato in maniera errata la rendita di vecchiaia della ricorrente poiché non ha tenuto conto del suo domicilio all’estero e delle conseguenti lacune contributive. In concreto, dopo l’emissione della decisione, l’amministrazione non ha più dovuto prendere in mano il dossier della ricorrente fino al momento in cui, nel corso del mese di aprile 2024, suo marito ha chiesto il calcolo previsionale della sua rendita di vecchiaia. Per cui è solo nel 2024 che l’amministrazione si è accorta dell’errore. Il termine di perenzione di un anno (fino al 31 dicembre 2020), rispettivamente di 3 anni (dal 1° gennaio 2021) è pertanto stato rispettato con l’emanazione della decisione del 21 agosto 2024 (cfr. STF 9C\_208/2021 del 30 luglio 2021, pubblicata in SVR 2022 AHV Nr. 3). Diversamente, se si facesse risalire il momento della conoscenza del fatto determinante alla data dell’emissione della decisione dell’11 luglio 2013, ciò renderebbe illusoria la possibilità per l’amministrazione di reclamare il rimborso di prestazioni versate a torto per colpa propria (cfr. anche sentenza 8C\_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2; DTF 124 V 380 consid. 1 in fine pag. 383; DTA 2006 pag. 158 [C 80/05]). Inoltre, se si facesse partire la perenzione dalla data della decisione formale dell’11 luglio 2013, significherebbe che il termine avrebbe cominciato a decorrere sia prima dell’inizio del diritto alla rendita (1° settembre 2013), sia prima del suo versamento. Ciò, manifestamente, non è possibile (cfr. STF 9C\_795/2009 del 21 giugno 2010, consid. 4 e seguenti). Come già visto in precedenza, non è di giovamento alla ricorrente la circostanza che ogni due anni, da ultimo nel 2023, la sua rendita è stata aumentata. Gli adeguamenti avvengono automaticamente, di norma ogni due anni, in seguito ad una decisione del Consiglio federale che adegua le prestazioni ordinarie all’evoluzione dei prezzi e dei salari (art. 33 ter cpv. 1 LAVS) e non necessitano di riprendere in mano la documentazione della persona assicurata. Non può essere d’aiuto alla ricorrente neppure la DTF 148 V 217, trattandosi di una fattispecie diversa. In quel caso infatti la rendita era inizialmente stata versata correttamente. In seguito l’insorgente non aveva informato la Cassa della modifica delle condizioni (matrimonio) per il diritto all’ottenimento della prestazione (rendita di vedovanza) e quando l’amministrazione ne è venuta a conoscenza, non ha reagito entro il termine di un anno, malgrado avesse già tutti gli elementi a disposizione per sopprimere la rendita, senza la necessità di ulteriori accertamenti. In concreto invece, l’errore, di calcolo, è avvenuto contestualmente all’emissione della decisione di rendita e quando la Cassa, per la seconda volta, nel corso del 2024, ha esaminato la documentazione della ricorrente, ha immediatamente preso in mano la situazione ed emanato la decisione di restituzione. In queste condizioni la decisione del 21 agosto 2024 è tempestiva. 2.13. La ricorrente invoca l’art. 25 cpv. 1 LPGA ed afferma di essere in buona fede e che la restituzione la metterebbe in gravi difficoltà. A questo stadio non è rilevante sapere se l’interessata era in buona fede

oppure no ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA quando ha ricevuto l'indebita prestazione e se la restituzione costituisce un onere troppo grave (cfr. STCA 42.2022.42 del 3 ottobre 2022, consid. 2.4). Infatti, la questione della buona fede e dell'onere gravoso è oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF 8C\_264/2024 del 14 novembre 2024; STF 8C\_195/2022 del 9 agosto 2022 consid. 7; STF 9C\_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.; DTF 147 V 417 consid. 7.3.2.; STF 8C\_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C\_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; DTF 122 V 134 consid. 2e), nella misura in cui l'insorgente lo chiederà nei modi e nei tempi previsti dalla legge (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA per il quale il condono, se dati i presupposti, è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione di restituzione è passata in giudicato). Ne segue che su questo punto il ricorso è irricevibile. 2.14. L'art. 61 lett. f bis LPGA prevede che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Trattandosi di prestazioni AVS non è stato previsto di prelevare le spese. Sul tema cfr. anche STF 9C\_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C\_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C\_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C\_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C\_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C\_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

### **E. 3**

mesi, a cui sono stati aggiunti tre anni di contributi giovanili (art. 52b OAVS) e gli 8 mesi dell'anno della nascita del diritto della rendita (art. 52c OAVS), per complessivi 36 anni e 11 mesi ed una scala 37 (cfr. tabelle edite dall'UFAS). La ricorrente presenta infatti un periodo di contribuzione completo solo dal 1970 al 1976, nel 1978, nel 1981, nel 1991 e dal 1993 al 2012 (cfr. foglio di calcolo, pag. 34). Nel 1977 ha contribuito 9 mesi, nel 1979 5 mesi, nel 1980 1 mese, nel 1982 3 mesi, nel 1986 4 mesi, nel 1989 3 mesi, nel 1990 3 mesi e nel 1992 11 mesi. Non ha contribuito nel 1983, 1984, 1985, 1987 e 1988. Per quanto concerne il secondo elemento di calcolo, ossia il reddito annuo medio (di seguito: RAM), va rammentato che esso è composto dalla somma risultante dai redditi da attività lucrativa e dagli eventuali accrediti computabili durante il proprio periodo di contribuzione (in concreto dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 2012), il tutto diviso per gli anni di contribuzione (in concreto 36 anni e 3 mesi [i contributi degli 8 mesi dell'anno del diritto alla rendita non sono presi in considerazione: art. 52c seconda frase OAVS]). Dalla somma dei redditi da attività lucrativa del periodo di contribuzione, risulta quindi un importo complessivo di fr. 2'039'975.-- (cfr. doc. 34 – 7/8). L'importo così calcolato va rivalutato in funzione dell'indice previsto per l'adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all'art. 33 ter LAVS (art. 30 cpv. 1 LAVS). Il fattore di rivalutazione è stabilito dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all'art. 51 bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la

determinazione del reddito annuo medio, edite dall'UFAS, il cui uso è obbligatorio (art. 30 bis LAVS, art. 51 OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale dell'assicurato determinante per la rendita. Nel caso che ci occupa la prima registrazione determinante da prendere in considerazione è quella del 1970. Pertanto, dalle citate tavole, il fattore di rivalutazione risulta essere l'1.236. La somma dei redditi rivalutati a fr. 2'521'410.-- (2'039'975 X 1.236) va poi divisa per il periodo effettivo di contribuzione (36 anni e 3 mesi), ciò che corrisponde ad una media dei redditi da attività lucrativa di fr. 69'556. Per ogni anno in cui l'insorgente durante il matrimonio ha provveduto all'educazione dei figli minori di 16 anni è assegnato un accredito per compiti educativi, nella misura in cui era assoggettata alla LAVS (cfr. marginale 5187 DR). Dal primo matrimonio è nata una figlia nel 1976. In concreto sono stati assegnati 6 accrediti interi, considerati i periodi contributivi della ricorrente. La media dell'accredito per compiti educativi (intero) è determinata secondo la seguente formula: rendita di vecchiaia annua minima x 3 x numero di bonifici educativi: durata di contribuzione computabile. Nel caso in esame vanno conteggiati 6 accrediti educativi per un ammontare, nel 2013, di fr. 6'972.-- (1'170 [rendita di vecchiaia mensile minima nel 2013] X 12 X 3 X 6: 36 anni e 3 mesi). Per cui il reddito annuo medio nel 2013 ammonta a fr. 77'220.-- (69'556 + 6'972 = 76'528, che va arrotondato al limite superiore conformemente alle tabelle edite dall'UFAS), ciò che corrisponde alla rendita mensile di fr. 1'889 dal 1° gennaio 2013, poi adeguata ogni due anni, a fr. 1'913 (RAM di fr. 78'210) dal 1.1.2019 al 31.12.2020, a fr. 1'929 (RAM di fr. 78'870) dal 1.1.2021 al 31.12.2022 e a fr. 1'978 (RAM di fr. 80'850) dal 1.1.2023. Ne segue che la rendita è stata ricalcolata correttamente dalla Cassa. Del resto l'assicurata con il ricorso non ha più contestato i parametri del calcolo della rendita (doc. I, pag. 4: “ Per quanto attiene il periodo di contribuzione/scala, la ricorrente non entra nel merito del calcolo fatto alla Cassa CO 1 nella decisione qui avversata [...]”). 2.8. Va ora esaminato se la Cassa può chiedere la restituzione dell'importo di fr. 14'201 , che corrisponde alla differenza tra le prestazioni cui ha diritto l'insorgente nel periodo oggetto della decisione su opposizione contestata, dal 1° agosto 2019 al 31 agosto 2024, pari a fr. 118'377 ([fr. 1'913 X 17] + [fr. 1'929 X 24] + [fr. 1'978 X 20]) e le prestazioni effettivamente versate nel medesimo lasso di tempo, pari a fr. 132'578 ([fr. 2'142 X 17] + [fr. 2'161 X 24] + [fr. 2'215 X 20]).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.